

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 127/1967 (PESI MASSIMI)

Premessa

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 127 del 1967, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto è intervenuto in Italia un mutamento importante sotto il profilo normativo, rappresentato dall'entrata in vigore, a partire dal 15 maggio 2008, del nuovo Testo Unico della Sicurezza, il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009. Tale Decreto sostituisce completamente il precedente Decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché gli altri provvedimenti degli ultimi cinquant'anni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto legislativo n. 81/2008 (noto anche con l'acronimo *TULS*, col quale per brevità viene spesso citato), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato – abrogandole – le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di adeguare il *corpus* normativo sull'argomento all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

In particolare, il nuovo Testo unico ha previsto l'abrogazione – con differenti modalità temporali – delle seguenti normative:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- Articolo n. 36 bis, commi 1 e 2 del Decreto legislativo del 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 agosto 2006, n. 248;
- Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

In riferimento all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

Articolo 1

In merito al primo quesito, di cui all'articolo 1, riguardante la definizione di “trasporto manuale dei carichi” e “trasporto manuale regolare dei carichi”, si specifica che nell'attuale legislazione ovvero nel Decreto Legislativo n. 81/2008, aggiornato al Decreto Legislativo n. 106/2009, non è rinvenibile una tale definizione, bensì quella di “movimentazione manuale dei carichi”, presente nel Titolo VI, art. 167, comma 1, del Decreto citato. In base a quest'ultimo, le attività lavorative di movimentazione dei carichi sono quelle attività “che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico meccanico, in particolare dorso-lombari”. Il comma 2 dello stesso articolo del Decreto citato stabilisce, inoltre, che con l'espressione “movimentazione manuale dei carichi” s'intende indicare “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-

lombari”, mentre per “patologie da sovraccarico biomeccanico”, s’intendono “le patologie delle strutture osteo-articolari, muscolotendinee e nervovascolari”.

In merito al secondo quesito, relativo alla definizione di “giovane lavoratore”, si fa presente che la normativa italiana non prevede la definizione di “giovane lavoratore”. Ci si deve, dunque, basare sulla definizione di “minore”, proposta dall’Articolo 3 del Decreto Legislativo n. 345 del 4 agosto 1999, che sostituisce l’Articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in base al quale si intendono minori coloro che hanno un’età inferiore ai diciotto anni e “che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.” Il comma 2 dello stesso articolo del Decreto citato precisa, inoltre, che “s’intende per bambino il minore che non ha ancora compiuto i 15 di età o che non è più soggetto all’obbligo scolastico”, mentre “adolescente” è “il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all’obbligo scolastico”. A tal proposito, non si può non far presente che con l’articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), essendo stato elevato l’obbligo scolastico a dieci anni, l’età per l’accesso al lavoro è stata spostata dai 15 ai 16 anni.

Articolo 2

In merito al quesito di cui all’articolo 2, si ribadisce che i settori di attività per i quali è previsto un sistema di ispezione del lavoro ed ai quali si applicano le disposizioni della Convenzione in esame sono quelli compresi nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, aggiornato al Decreto Legislativo n. 106/2009.

In particolare, l’articolo 3 precisa che il Decreto di cui trattasi “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.

Articolo 3

In merito al quesito di cui all’articolo 3, è opportuno fare riferimento al Titolo VI del Decreto legislativo n. 81/2008, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 106/2009, le cui norme, ai sensi dell’art. 167, comma 1, “si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

Articolo 4

In merito al quesito di cui all’articolo 4, si precisa che le previsioni dell’articolo in esame trovano applicazione ai sensi dell’art. 168, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, in base al quale “Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte del lavoratore” e del comma 2 dello stesso articolo del Decreto citato, che stabilisce che “Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto dell’Allegato XXXIII,¹ ed in particolare:

¹ L’allegato XXXIII del Decreto legislativo n. 81/2008, aggiornato al Decreto legislativo n. 106/2009, cui si rinvia, è costituito da 4 punti. Si ritiene opportuno riportare, nel presente testo, quantomeno la premessa, che così recita: “La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato”.

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII ;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tali attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
- d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.”

Articolo 5

In merito al quesito di cui all'articolo 5, occorre fare riferimento all'art. 169, comma 1, del Decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche, in base al quale “il datore di lavoro :

- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.”

E, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo del Decreto citato: “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi”.

Articolo 6

In merito al quesito di cui all'articolo 6, si ritiene opportuno fare riferimento all'articolo n. 168, comma 1 del Decreto legislativo n.81/2008, aggiornato al Decreto legislativo n. 106/2009, in cui è specificato che “Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte del lavoratore”, nonché al comma 2 dello stesso articolo del Decreto citato, secondo il quale “il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi...”

Articolo 7

In merito al quesito di cui all'articolo 7, occorre fare riferimento all'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), che stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del precitato testo unico.

Nel primo capoverso dell'allegato A è precisato che il divieto di cui all'articolo 7 del Testo unico “si intende riferito al trasporto, sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.”

Nel secondo capoverso, invece, sono elencati i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, vietati ai sensi del precitato articolo 7, primo comma.

Nell'allegato C, alla lettera A, punto 1, lettera b), è altresì precisato che la movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari, è da considerare come

agente fisico che comporta lesioni del feto e/o rischia di provocare il distacco della placenta. In base a tale punto dell'Allegato C, il tipo di movimentazione manuale dei carichi citato rientra nelle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve considerare nel processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e per i quali è necessario individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione.

Per quanto riguarda i “giovani lavoratori”, oltre alla questione dell’assenza nella normativa italiana, di tale tipo di definizione (v. quanto specificato nel presente testo in risposta al quesito relativo all’articolo 2), si precisa che la Legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata dal Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, all’articolo 19, stabilisce che “gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.”

L’articolo 7, comma 1, della stessa Legge stabilisce altresì che “il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo ad una serie di condizioni di lavoro, tra cui è citata al punto d) la movimentazione manuale dei carichi.

Articolo 8

In merito al quesito di cui all’articolo 8, si fa presente che, in linea generale, in sede di predisposizione di testi normativi in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le Amministrazioni competenti consultano le parti sociali attraverso l’acquisizione di pareri e osservazioni in ordine ai contenuti dei progetti di testo.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell’elenco allegato.

ALLEGATI:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con allegati;
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977;
- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali a cui il presente rapporto è stato inviato.

